



Fiom Cgil Roma e Lazio

Roma, 10 febbraio 2020

FIOM: L'RLS DEVE ESSERE IDENTIFICABILE, COME PREVISTO DAI CCNL

Il Rappresentante dei lavoratori della sicurezza è una figura che prevede particolari conoscenze e attribuzioni in materia di salute e sicurezza, il cui ruolo prevede funzioni esclusive ovvero anche di assoluta garanzia.

Al fine di evidenziare questa immagine, rafforzare l'esclusività del ruolo e promuovere la cultura della salute e sicurezza, il Ccnl vigente (26 Novembre 2016; Tit. V – Ambiente di lavoro, art. 1 lett, E) ha stabilito che l' Rls **venga dotato dall' azienda** - in funzione del contesto organizzativo – **di adeguati elementi di identificazione** come ad es. cartellino, badge, spilla ecc. (in particolari ambienti e attività lavorative può anche essere conveniente, ove previsto, indossare il gilet ad alta visibilità con la scritta RLS).

Si invitano pertanto gli Rls a richiedere questo utile strumento di riconoscimento all' azienda sollecitando quest' ultima nel caso in cui ancora non abbia provveduto .

Fiom – Cgil Roma e Lazio
Resp. Settore Salute e Sicurezza